



## *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, in particolare l'articolo 4, commi 1 e 2 e l'articolo 16, comma 1;

**VISTO** il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE;

**VISTO** il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali)

**VISTO** il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n.19, recante "Norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625", ed in particolare l'articolo 4 inerente all'organizzazione del Servizio Fitosanitario Nazionale;

**VISTO** il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recante "Norme per la produzione a scopo di commercializzazione e la commercializzazione di prodotti sementieri in attuazione dell'articolo 11 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625";

**VISTO**, in particolare l'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste siano riconosciuti idonei, per l'esecuzione delle analisi per accertare i requisiti e le condizioni richieste per l'immissione in commercio delle sementi, i laboratori per le caratteristiche di commercializzazione, nonché i relativi requisiti;

**VISTO** l'articolo 18, comma 6, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, che dispone che i controlli dei prodotti sementieri possano essere svolti anche sotto sorveglianza ufficiale da ditte



## *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

sementiere, nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 29 e delle disposizioni definite in applicazione dell'articolo 17, comma 4 del medesimo decreto legislativo;

**VISTO** in particolare l'articolo 29 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, recanti i requisiti per l'autorizzazione del personale addetto al controllo sotto sorveglianza ufficiale e le modalità di esercizio della sorveglianza su colture e sementi ed in particolare il comma 1, lettera b);

**VISTO** il decreto ministeriale 13 aprile 2022, n. 169819, recante caratteristiche, ambiti di competenza, strutture e modalità di riconoscimento dei laboratori che operano nell'ambito della protezione delle piante ed in particolare il CAPO VI inerente i laboratori per la verifica delle caratteristiche di commercializzazione dei prodotti sementieri inclusi i laboratori indipendenti o appartenenti a una ditta sementiera addetti al controllo dei prodotti sementieri in applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

**VISTO** in particolare, l'articolo 21, comma 2, del decreto ministeriale 13 aprile 2022, n. 169819, secondo cui i laboratori di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), ai fini del loro riconoscimento per la verifica delle caratteristiche di commercializzazione dei prodotti sementieri, possiedono almeno i requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b) e all'allegato X del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

**VISTO** l'articolo 23, commi 2 e 3, del decreto ministeriale 13 aprile 2022, n. 169819, secondo cui la verifica dei requisiti dei laboratori di cui all'articolo 20, comma 1, lettera b), che intendono essere autorizzati per la verifica delle caratteristiche di commercializzazione dei prodotti sementieri, in applicazione dell'articolo 29, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20, è accertata previa presentazione di specifica istanza da parte della struttura interessata, dal Servizio fitosanitario Centrale con il supporto dell'Istituto Nazionale per la protezione delle piante;

**VISTO** l'articolo 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri" ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste", in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni "Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" e "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali" e "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali";

**VISTA** la domanda, protocollo Masaf n. 351446 del 5 luglio 2023, con cui la società Valle Agricola Tarditi e Ferrando S.p.a. ha chiesto ai sensi dell'articolo 23 comma 2 del D.M. 13 aprile 2022 n. 0169819, il riconoscimento del proprio laboratorio quale laboratorio per la verifica delle caratteristiche di commercializzazione dei prodotti sementieri sotto sorveglianza ufficiale;

**VISTO** il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, inerente "Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2023;



## *Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*

**VISTE** le verifiche effettuate con il supporto dell'Istituto nazionale di riferimento della protezione delle piante e il relativo esito positivo espresso nel verbale di sopralluogo, protocollo Masaf n.707202 del 29 dicembre 2023;

**VISTA** la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

**TENUTO CONTO** che il laboratorio della società Valle Agricola Tarditi e Ferrando S.p.a. soddisfa le caratteristiche di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto ministeriale 13 aprile 2022 n. 169819 e dell'articolo 29, comma 1, lettera b) e all'allegato X del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20;

**RITENUTO NECESSARIO**, a seguito dell'esito positivo della verifica dei requisiti previsti, autorizzare il laboratorio dell'azienda Valle Agricola Tarditi e Ferrando S.p.a. quale laboratorio addetto al controllo dei prodotti sementieri, sotto sorveglianza ufficiale, ai sensi dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20 a cui è stata data applicazione con il decreto ministeriale 13 aprile 2022, n. 169819;

### DECRETA

#### *Articolo 1*

1. In applicazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2021, il laboratorio della società Valle Agricola Tarditi e Ferrando S.p.a. è riconosciuto quale laboratorio per la verifica delle caratteristiche di commercializzazione dei prodotti sementieri, sotto sorveglianza ufficiale di cui all'articolo 29, comma 1 lett b) del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20.

Il presente decreto ministeriale sarà inviato agli organi di controllo per la registrazione e sarà oggetto di pubblicazione nel portale del Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste e nel sito web Protezione delle piante.

IL MINISTRO

On. Francesco Lollobrigida

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD